

COMMISSIONE X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
CAMERA DEI DEPUTATI

**La revisione delle regole prudenziali:
i possibili effetti su banche e imprese**

Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia
Anna Maria Tarantola

Camera dei Deputati
7 ottobre 2010

La crisi che a partire dal 2007 ha colpito il sistema finanziario internazionale ha generato effetti dirompenti sulle economie dei principali paesi. La risposta delle autorità è stata rapida e intensa, prima con misure di emergenza, poi con l'avvio del processo di profonda riforma della regolamentazione bancaria e finanziaria. I Capi di Stato e di Governo dei paesi del G20 hanno dato mandato al Financial Stability Board (FSB) di formulare specifiche raccomandazioni, che i comitati tecnici hanno poi tradotto in proposte concrete di revisione degli standard internazionali.

Il Comitato di Basilea ha elaborato una articolata proposta di revisione delle regole per le banche, con l'obiettivo di prevenire l'eccessiva assunzione di rischi da parte degli operatori, promuovere un terreno di gioco davvero uniforme e, in ultima analisi, rendere il sistema finanziario nei prossimi anni più solido e prudente.

Il processo di riforma è prossimo alla conclusione. Lo scorso settembre i Governatori e i Capi delle Autorità di vigilanza del G20 hanno approvato le proposte del Comitato di Basilea, che saranno sottoposte al vaglio dei Capi di Stato e di Governo agli inizi di novembre. Sugli aspetti della riforma ancora rimasti aperti, quali l'introduzione di regole specifiche per le banche sistemicamente rilevanti, il FSB emanerà entro l'anno ulteriori raccomandazioni.

Le nuove regole, che sono state oggetto di un'ampia consultazione con l'industria bancaria, entreranno in vigore all'inizio del 2013. È stato previsto un lungo periodo transitorio, così da favorire un graduale adeguamento delle strategie operative delle banche ed evitare ricadute sulla ripresa economica.

Nel mio intervento passerò in rassegna i principali contenuti delle nuove regole, soffermandomi sul possibile impatto sulle banche e sulle imprese italiane.

1. Gli obiettivi della riforma

La portata globale della crisi ha richiesto alle autorità una risposta fortemente coordinata a livello internazionale per delineare regole e prassi omogenee ed evitare, come avvenuto, che l'assunzione eccessiva di rischi in giurisdizioni con sistemi di vigilanza poco rigorosi si scaricasse anche su sistemi, come quello italiano, basati su

modelli di business meno rischiosi e su una più incisiva azione di controllo da parte delle autorità.

La riforma proposta dal Comitato di Basilea richiede alle banche di detenere più capitale, di migliore qualità. Sin dall'inizio della crisi è stato chiaro che anche intermediari che rispettavano abbondantemente i requisiti patrimoniali obbligatori non erano in grado di coprire le perdite, poiché molti degli strumenti di capitale utilizzati non erano di sufficiente qualità. La definizione regolamentare di capitale ha perso il suo valore come *benchmark* per valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca: gli operatori di mercato già fanno riferimento a definizioni più severe di quelle in vigore.

Un secondo, non meno importante obiettivo è quello di disegnare norme che riducano la cosiddetta prociclicità del settore finanziario, che contribuiscano cioè a contenere la crescita eccessiva del credito nei periodi di espansione economica e assicurino che le banche abbiano sufficienti risorse per affrontare le fasi negative del ciclo. Specifici strumenti dovranno limitare l'eccessiva espansione della leva finanziaria nei bilanci delle banche nelle fasi di espansione economica.

La crisi ha anche smentito la convinzione che qualsiasi esigenza di liquidità possa essere fronteggiata grazie a mercati finanziari ben sviluppati e integrati. I soli presidi patrimoniali non sono sufficienti, soprattutto in condizioni di stress, a garantire la stabilità degli intermediari e del sistema nel suo complesso; devono essere affiancati da specifiche regole sulla liquidità.

Infine, le autorità pubbliche si sono trovate a dovere intervenire con risorse ingenti per evitare il fallimento di operatori grandi e complessi, che potevano generare ripercussioni sistemiche. Per evitare di mettere nuovamente a rischio le risorse dei contribuenti, è essenziale limitare il più possibile sia la probabilità che istituzioni sistemicamente rilevanti falliscano sia l'impatto che il loro fallimento potrebbe avere sul resto del sistema finanziario e sull'economia nel suo complesso.

2. Principali caratteristiche delle nuove regole

2.1 La nuova definizione di capitale

Il patrimonio rimane il presidio essenziale nella regolamentazione prudenziale delle banche. Livelli di capitale adeguati e di elevata qualità aumentano la capacità degli

intermediari di assorbire le perdite e affrontare future crisi; garantiscono che essi siano in grado di sfruttare le opportunità di crescita e di sostenere famiglie e imprese, anche nei momenti difficili; accrescono la fiducia degli investitori e dei risparmiatori.

Nelle proposte del Comitato di Basilea il rafforzamento patrimoniale viene perseguito soprattutto attraverso requisiti più stringenti in termini di strumenti di elevata qualità patrimoniale: il cosiddetto *common equity*, che per le società per azioni sarà essenzialmente costituito da azioni ordinarie e riserve di utili. Infatti, mentre il requisito di capitale complessivo rimane invariato all'8%, quello in termini di *common equity* è stato fissato al 4,5%; per gli altri strumenti di qualità primaria il requisito sale dal 4% al 6% (Tier 1 *ratio*). Inoltre, dal *common equity* saranno dedotte attività immateriali e altre poste dell'attivo di non agevole realizzo, secondo criteri assai più rigorosi che in passato.

I nuovi livelli dei requisiti dovranno essere raggiunti solo gradualmente, entro il 2015; anche le nuove deduzioni dal capitale saranno introdotte con gradualità, diverranno pienamente operative nel 2018.

La Banca d'Italia ha condiviso l'orientamento di particolare rigore sulla qualità degli strumenti di capitale che le banche potranno utilizzare. Durante il negoziato abbiamo suggerito modifiche di aspetti che consideravamo ingiustificati sul piano economico o suscettibili di produrre effetti distorsivi per le banche italiane.

È il caso ad esempio del trattamento delle imposte differite attive, delle partecipazioni in società di assicurazioni e degli interessi di minoranza.

Il regime fiscale esistente nel nostro Paese ha limiti particolarmente stringenti alla deducibilità fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, che generano ingenti ammontari di attività per imposte anticipate. La proposta originaria del Comitato di Basilea, che prevedeva la totale deduzione di queste poste immateriali dal capitale delle banche, avrebbe creato un serio svantaggio competitivo rispetto a banche di paesi con sistemi fiscali meno restrittivi. Anche per le partecipazioni assicurative il documento di consultazione prevedeva la deduzione integrale dal patrimonio delle banche, spingendo quindi alla necessità di modificare profondamente i modelli di business integrati banca-assicurazione, che sono ben sviluppati in Italia e non hanno determinato seri problemi nel corso della crisi.

La proposta finale del Comitato di Basilea attenua molto questi effetti, prevedendo che le attività per imposte anticipate e le partecipazioni rilevanti in assicurazioni siano dedotte soltanto per la parte che eccede una certa soglia del capitale di qualità primaria

della banca. Si tratta di un miglioramento rispetto alla formulazione originaria. Anche la proposta di dedurre integralmente gli interessi di terzi in società comprese nei gruppi bancari è stata rivista, alleviando il peso della riforma per banche organizzate in strutture di gruppo articolate.

2.2. Una migliore copertura dei rischi

Il Comitato di Basilea ha proposto modifiche per aumentare la capacità dei requisiti patrimoniali di catturare i rischi di mercato e di controparte. Durante la crisi è risultato evidente come le scelte regolamentari fatte in passato, unite a un'attività di controllo poco attenta e non sempre incisiva in alcuni paesi, abbiano condotto alla sottostima dei rischi effettivi di operazioni e strumenti finanziari complessi.

Le nuove regole prevedono che alcuni parametri chiave per il calcolo dei requisiti, quali il valore a rischio e le correlazioni tra attività, siano calcolati tenendo conto di condizioni di stress.

2.3 L'introduzione di un limite alla leva finanziaria

Durante la crisi è emerso chiaramente come numerose banche, che rispettavano ampiamente i requisiti patrimoniali, avevano in realtà sviluppato, nella fase di euforia del ciclo economico, una leva finanziaria molto elevata, soprattutto attraverso attività fuori bilancio. In linea con le richieste del G20, il Comitato di Basilea ha proposto di introdurre un requisito minimo di capitale (*Tier 1*) pari al 3 per cento che le banche dovranno detenere rispetto al totale dell'attivo non ponderato per il rischio (*leverage ratio*).

Nella costruzione di questo indicatore il Comitato di Basilea ha tenuto presente la necessità che esso non si presti a facili arbitraggi regolamentari e catturi dunque tutte le attività di una banca (in bilancio e fuori bilancio) e sia neutrale rispetto alle diverse regole contabili vigenti nelle principali giurisdizioni (ad esempio, in Europa e negli Stati Uniti).

Anche per il *leverage ratio* è prevista un'entrata in vigore graduale, per verificarne sul campo gli effetti e poter introdurre i correttivi che dovessero risultare necessari. Esso sarà inizialmente un indicatore che le autorità terranno sotto osservazione; diverrà una regola prudenziale vincolante per le banche a partire dal 2018.

2.4 Le misure per ridurre la prociclicità

Il Comitato di Basilea ha previsto una serie di misure finalizzate a ridurre la prociclicità delle regole prudenziali: le banche sarebbero chiamate a detenere risorse patrimoniali superiori a quelle minime (*buffer*).

Una prima misura prevede che le banche siano dotate di un cuscinetto di conservazione del capitale al di sopra dei minimi regolamentari (pari al 2,5 per cento di *common equity* in rapporto all'attivo a rischio) finalizzato ad assorbire le perdite nei periodi di crisi finanziaria ed economica. Se una banca non rispettasse questo requisito, dovrebbe ricostituire il *buffer* patrimoniale attraverso vincoli alla distribuzione degli utili o al pagamento di bonus.

È inoltre prevista l'introduzione di un ulteriore *buffer* destinato a garantire che le banche accumulino risorse patrimoniali nelle fasi favorevoli del ciclo, quando il rischio si accumula nei vari bilanci, per essere utilizzate quando le condizioni si deteriorano e il rischio si materializza. Questo strumento potrà raggiungere fino a un massimo del 2,5 per cento in termini di capitale di qualità primaria (*common equity* o altri strumenti con elevata capacità di assorbimento delle perdite). La richiesta di questo capitale aggiuntivo sarebbe determinata in base a criteri concordati a livello internazionale e annunciati al mercato, ma le autorità nazionali conserverebbero comunque un margine di discrezionalità per l'effettiva attivazione dello strumento. La decisione di consentire alle banche di utilizzare il *buffer* nelle fasi di recessione sarebbe invece interamente lasciata al giudizio delle autorità nazionali, anche se nell'UE tale ruolo potrebbe essere affidato alla nuova autorità che si sta costituendo per fronteggiare il rischio sistemico (il Consiglio Europeo per il Rischio Sistemico).

Un'ultima misura ha l'obiettivo di contenere le fluttuazioni del requisito minimo per le banche che adottano sistemi interni per il calcolo del rischio di credito. Infatti, se le misure del rischio riflettono il deterioramento della qualità del credito in un orizzonte non sufficientemente lungo, i requisiti patrimoniali potrebbero aumentare proprio in periodi di recessione, aggravando la situazione congiunturale. Si tratta di uno dei limiti di Basilea 2 che è opportuno rimuovere.

2.5 Le regole sulla liquidità

Riguardo al rischio di liquidità, il Comitato di Basilea ha proposto due regole. La prima (*liquidity coverage ratio*) richiede che le banche mantengano uno stock di risorse liquide che consenta di superare una fase di stress della durata di 30 giorni senza dover ricorrere al mercato o al rifinanziamento presso la banca centrale. La seconda (*net stable funding ratio*) risponde all'esigenza di evitare squilibri strutturali nella composizione delle passività e delle attività di bilancio, su un orizzonte temporale più lungo.

Analogamente ai *ratios* patrimoniali, anche per gli indicatori di liquidità è stato previsto un periodo transitorio. Dopo una fase di osservazione iniziale, l'indicatore di breve termine entrerà in vigore nel 2015, quello strutturale nel 2018.

3. I canali di trasmissione dell'impulso regolamentare

Il Financial Stability Board e il Comitato di Basilea si sono mossi avendo ben presenti due necessità: da un lato, assicurare una riforma rigorosa, capace di promuovere un sistema finanziario più stabile; dall'altro, minimizzare le potenziali ricadute negative della riforma sulla crescita economica, soprattutto in una fase di ripresa ancora incerta, quale quella attuale.

Le proposte di riforma rese note lo scorso settembre hanno suscitato sul mercato reazioni diverse. Da un lato, banche e imprese hanno lamentato un'eccessiva severità del nuovo *framework*, preoccupate rispettivamente del costo associato a più elevati requisiti di capitale e delle possibili ricadute sul finanziamento degli investimenti e dunque sulla ripresa economica. Dall'altro lato, alcuni osservatori hanno considerato le proposte non sufficientemente incisive; si sostiene che le nuove regole non comporterebbero un effettivo miglioramento della solidità patrimoniale in quanto le banche già avrebbero mezzi patrimoniali sostanzialmente in linea con i nuovi requisiti. Inoltre la fase transitoria sarebbe così lunga che eventuali necessità di capitale sarebbero facilmente soddisfatte con l'autofinanziamento.

Nei mesi scorsi le autorità hanno condotto analisi volte a stimare il possibile impatto della riforma sulla crescita economica. Le analisi sono state condotte con riferimento ai paesi del G20 e hanno stimato sia i costi di breve-medio periodo sia i benefici netti di lungo periodo.

In merito ai costi della transizione, l'analisi si è concentrata sui prossimi 8 anni. Per tutti i paesi considerati nel campione è stato calcolato l'impatto che la regolamentazione avrebbe sulla crescita economica attraverso il canale di trasmissione dei tassi d'interesse. Per alcuni paesi, compresa l'Italia, sono state calcolate anche stime dell'effetto di fattori "non di prezzo" (razionamento del credito).

I risultati indicano che un aumento di un punto percentuale del rapporto di capitalizzazione, realizzato in un arco temporale di 4 anni, si rifletterebbe in un tasso di crescita annuo del PIL inferiore di circa lo 0,04 per cento, nei prossimi 4-5 anni, rispetto a quello che si sarebbe realizzato in assenza della riforma.

Potenzialmente importante risulta il ruolo del razionamento del credito, anche se la valutazione quantitativa è alquanto incerta. Tenendo conto dell'effetto di razionamento insieme a quello di prezzo, un aumento di un punto percentuale del rapporto di capitalizzazione, realizzato in un arco temporale di 4 anni, si rifletterebbe in un tasso di crescita annuo del PIL inferiore a quello che si sarebbe realizzato in assenza della riforma per un valore compreso tra lo 0,08 e lo 0,12 per cento. I due requisiti di liquidità avrebbero l'effetto di ridurre il tasso di crescita annuo del PIL di un ulteriore 0,02 per cento.

L'analisi delle ricadute della riforma prudenziale sull'economia italiana è stata condotta utilizzando il modello econometrico trimestrale della Banca d'Italia. I risultati sono confluiti nelle stime appena discusse.

Per il nostro Paese, un aumento di un punto percentuale del rapporto di capitalizzazione, realizzato in un arco temporale di 4 anni, produrrebbe nei prossimi 4-5 anni un tasso di crescita annuo del PIL inferiore di circa lo 0,1 per cento rispetto a quello che si sarebbe realizzato in assenza della riforma. Questa stima tiene conto sia degli effetti di prezzo sia degli effetti di quantità, che anche per il nostro Paese sarebbero quelli prevalenti. Essa è pertanto complessivamente in linea con quelle relative ai principali paesi. Anche l'effetto dell'introduzione dei requisiti di liquidità risulta coerente con le evidenze ottenute per la media degli altri paesi.

Riassumendo, la reattività dell'economia italiana a un inasprimento dei requisiti di capitale e di liquidità appare in linea con quella che si riscontra nelle principali economie mondiali.

Le analisi condotte hanno stimato anche i costi e i benefici di medio-lungo periodo della riforma. La maggiore solidità del sistema finanziario indotta dalla riforma

ridurrebbe la probabilità di crisi finanziarie e delle connesse importanti ricadute negative sulla crescita economica; ricordo che in Italia nel biennio 2008-09 la caduta del prodotto è stata pari ad oltre il 6 per cento. Nel complesso, i benefici della riforma in termini di crescita economica supererebbero ampiamente i relativi costi.

4. L'impatto sulle banche italiane

Parallelamente alle analisi macroeconomiche, il Comitato di Basilea ha condotto un articolato studio d'impatto (*Quantitative Impact Study, QIS*), per valutare i possibili effetti delle nuove regole sui bilanci delle banche; la Banca d'Italia ha partecipato all'indagine coinvolgendo un ampio numero di intermediari italiani.

Sulla base dei risultati dell'esercizio, l'impatto della riforma sulle banche dei principali paesi sarà rilevante: i livelli di capitale dovranno crescere e strumenti di qualità inferiore dovranno essere sostituiti con strumenti patrimoniali più costosi. Gli aggiustamenti avverranno tuttavia su un lungo orizzonte temporale e la valutazione degli effetti sulle banche deve tenere conto anche dei flussi di reddito che potranno alimentare il patrimonio nel periodo di transizione.

Anche per le banche italiane, soprattutto quelle di maggiore dimensione, l'impatto non sarà trascurabile. Esse mostrano attualmente livelli medi di patrimonializzazione meno elevati nel confronto internazionale, anche per effetto dei sostanziosi aiuti pubblici ricevuti da molte banche estere.

Tuttavia, la qualità complessivamente buona del capitale, il basso grado di leva finanziaria e la prevalenza di un modello di business tradizionale, legato al finanziamento dell'economia reale, dovrebbero rendere meno oneroso l'allineamento ai nuovi requisiti. L'introduzione del *leverage ratio* e l'inasprimento delle ponderazioni per i rischi di mercato e di controparte riguardano soprattutto attività in titoli e in derivati, al centro della crisi finanziaria; penalizzeranno quindi in misura relativamente minore i modelli di business più orientati all'intermediazione tradizionale e ai comparti al dettaglio, caratteristici delle banche commerciali, rispetto a quelli più incentrati sulla finanza.

Secondo calcoli preliminari, che tengono conto anche di una stima della futura capacità di reddito, le banche italiane saranno in grado di muovere verso livelli di

patrimonio più elevati con gradualità, continuando ad assicurare il necessario sostegno alle imprese.

Quanto agli standard sulla liquidità, le proposte del Comitato di Basilea hanno tenuto conto di molte osservazioni sollevate durante la consultazione. Rimane tuttavia chiara la necessità che le banche italiane proseguano nel rafforzare le scorte di attività prontamente liquidabili.

5. I riflessi sul finanziamento delle imprese

Gli effetti della riforma sul sistema produttivo italiano potranno risultare diversificati. Le imprese più indebitate verso il sistema bancario potrebbero subire maggiormente le conseguenze di un irrigidimento delle politiche creditizie.

In considerazione delle caratteristiche del tessuto imprenditoriale italiano, concentrerò la mia analisi sulle imprese di minore dimensione, per il peso rilevante che esse rivestono nella nostra economia e per il minore potere contrattuale che possono vantare nei confronti delle banche. In effetti, i bilanci di queste aziende presentano diversi aspetti che le rendono potenzialmente esposte a eventuali inasprimenti nelle condizioni di offerta del credito.

I dati della Centrale dei Bilanci relativi a un campione di circa 50.000 imprese indicano che quelle con meno di 50 addetti¹ presentano una struttura finanziaria relativamente fragile e una elevata esposizione nei confronti del sistema bancario. In particolare, il grado di indebitamento delle piccole imprese risulta significativamente più elevato rispetto a quello delle imprese di maggiore dimensione, anche tenendo conto di altre caratteristiche come l'area geografica o il settore economico di appartenenza. Tra il 2005 e il 2008 il rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto è risultato in media pari al 58,3 per cento, circa due punti percentuali in più rispetto alle imprese di media dimensione e oltre 10 punti rispetto alle grandi. Il maggiore indebitamento delle piccole imprese si riflette in una più contenuta capacità di sostenerne gli oneri finanziari, che rappresentano oltre il 30 per cento del margine operativo lordo, contro valori compresi tra il 20 e il 25 per cento per le imprese più

¹ La definizione di piccola impresa qui adottata corrisponde a quella indicata dalla Commissione Europea nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003: si tratta delle imprese che occupano meno di 50 addetti e presentano un fatturato annuo o un totale di attività in bilancio non superiori a 10 milioni di euro. Le soglie per la definizione della media impresa sono 250 addetti e 50 milioni di fatturato o 43 di attivo.

grandi. Le maggiori fragilità si concentrano nel settore delle costruzioni e in quello dei servizi.

A causa della sostanziale assenza di canali di finanziamento alternativi al credito, la dipendenza delle piccole imprese dalle banche è più elevata della media: la quota di debiti bancari sul totale dei debiti finanziari è pari all'83 per cento; tale valore, prossimo a quello registrato per le imprese medie, è più elevato rispetto alle grandi di circa 30 punti percentuali.

Questi elementi di debolezza della struttura finanziaria delle piccole imprese, che potrebbero incidere negativamente sulle condizioni di accesso al credito all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove regole per le banche, non sono tuttavia sufficienti a delineare un quadro completo dei possibili effetti della riforma. Vanno infatti adeguatamente considerati diversi fattori che potrebbero attenuare l'impatto su queste imprese.

In primo luogo, è possibile stimare che le imprese con meno di 20 addetti² sono finanziate in misura minore dalle banche più grandi e complesse che subiranno il maggiore impatto della riforma. La quota di credito concesso da questi intermediari alle piccole imprese è pari a circa il 45 per cento, contro un valore prossimo al 53 per cento per le imprese medio-grandi.

Inoltre, ma si tratta forse del fattore più significativo, va considerato che un buon numero di banche italiane di medie e piccole dimensioni è già oggi caratterizzato da livelli di patrimonio superiori a quelli richiesti dalle nuove regole. Questi intermediari hanno saputo assicurare anche durante la crisi un sostenuto flusso di credito all'economia. È verosimile che le piccole imprese potranno continuare a beneficiare del dinamismo di queste banche, che rappresentano un loro interlocutore naturale soprattutto per il radicamento nel territorio e la spiccata capacità di incorporare nel processo creditizio le informazioni qualitative sul merito di credito della clientela.

Occorre anche ricordare che il nuovo impianto regolamentare conferma integralmente i meccanismi previsti da Basilea 2 per contenere l'assorbimento patrimoniale dei prestiti alle piccole e medie imprese. A parità di merito creditizio, i finanziamenti alle piccole e medie imprese impegnano una quantità di patrimonio

² I dati estratti dalle segnalazioni statistiche di vigilanza non consentono di identificare le piccole imprese secondo i criteri della Commissione Europea. Le piccole imprese sono quindi definite come società in accomandita semplice e in nome collettivo, società semplici, società di fatto e imprese individuali con meno di 20 addetti.

significativamente inferiore a quella richiesta a fronte dei prestiti concessi a imprese di maggiore dimensione.

Infine, come ho già ampiamente sottolineato, la gradualità con cui le nuove norme entreranno in vigore potrà contenere l'impatto anche sull'economia reale.

6. Conclusioni

La crisi economica mondiale, che ha investito anche il nostro Paese e dalla quale ancora oggi stentiamo a uscire, è costata all'Italia oltre 6 punti percentuali di prodotto nel biennio 2008-09. Pur essendo il nostro un sistema bancario fondamentalmente sano, ancorato a un modello di intermediazione attento alle esigenze degli operatori economici, stiamo osservando una prolungata contrazione dei prestiti alle imprese che ha in parte riflesso le esigenze di alcuni intermediari di riequilibrare le condizioni di liquidità e di capitalizzazione.

Ridurre la probabilità che si ripetano crisi drammatiche come questa ed evitare che i loro effetti si ripercuotano con tale intensità sulle imprese e sulle famiglie è l'obiettivo indicato dai Leaders del G20 per la riforma prudenziale che si va delineando in sede internazionale. La Banca d'Italia, che ha attivamente partecipato ai lavori, ne condivide le finalità di fondo: il miglioramento dei profili di capitale e liquidità degli intermediari bancari e una maggiore omogeneità delle regole a livello internazionale.

Si tratta di obiettivi coerenti con l'approccio che la Vigilanza da sempre segue nell'attività di regolamentazione e di supervisione. Gli effetti dei nuovi standard sulle banche italiane non saranno trascurabili. Occorre dunque che gli intermediari proseguano nell'azione di rafforzamento dei profili di capitale e liquidità, così da rendere graduale l'avvicinamento al nuovo *framework*.

Un più severo e omogeneo quadro di regole rappresenta la condizione necessaria per rendere più solido il sistema finanziario. Costituisce anche uno stimolo per l'adozione di comportamenti virtuosi da parte delle imprese. Il nuovo impianto regolamentare conferma pienamente un caposaldo degli accordi di Basilea 2: la maggiore corrispondenza tra la qualità della clientela affidata e i requisiti di capitale che le banche sono chiamate a detenere. Questo legame continua a rappresentare per le imprese un

forte incentivo a rafforzare la struttura finanziaria; a ridurre innanzitutto il grado di indebitamento, che rimane elevato nel confronto internazionale.

Il Legislatore e il Governo potranno agevolare questi processi con adeguate misure a sostegno delle operazioni di capitalizzazione (di cui l'istituzione del Fondo Italiano d'Investimento rappresenta un recente esempio) o di altre operazioni volte ad accrescere la dimensione d'impresa e, con essa, la capacità di accedere direttamente ai mercati finanziari.

La Banca d'Italia, dal canto suo, continuerà ad operare perché le banche e le imprese del nostro Paese sappiano cogliere le opportunità offerte dal nuovo quadro regolamentare.